


TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE – FALLIMENTARE



N. 1216/2023 R.G.

Il Tribunale in persona dei Magistrati:

Dott. Michela Tamagnone Presidente

Dott. Giovanni Campese Giudice

Dott. Edoardo Gaspari Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 99, comma 10 LF

nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso

da

A.A. con sede legale in Roma, Via Piemonte 38, e per essa la mandataria C.C., con sede in Roma, Via Curtatone 3 in persona

del direttore generale p.t, con l'Avv. ANDREA CLEMENTE GROSSO del Foro di Torino, presso il cui studio in Torino, Corso Galileo Ferraris 43 è elettivamente domiciliata

Ricorrente

Contro

FALLIMENTO B.B., con l'Avv.

resistente

Conclusioni

C.C.(come da ricorso 24.7.2023):

“Voglia codesto Ill.mo Tribunale:

in via istruttoria: ordinare al fallimento l'esibizione del sottoconto di mastro relativo alle garanzie rilasciate in favore di terzi da B.B. in essere al 31 dicembre 2018;

nel merito: in totale riforma del provvedimento 21 giugno 2023, comunicato il 22 giugno 2023, con cui il Giudice Delegato ha reso esecutivo lo stato passivo del Fallimento B.B., ammettere il credito chirografario dell'esponente pari ad € 11.685.451,60.”

Fallimento B.B. come da memoria difensiva 22.9.2023):

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli:

In via principale

Rigettarsi l'opposizione al decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo del Fallimento B.B., promossa da A.A. e per essa quale mandataria di C.C. e, dunque, confermarsi il decreto del Tribunale di Vercelli, per le ragioni sopra illustrate.

In ogni caso

Con integrale refusione di spese e compenso professionale.”

Motivi della decisione

Con ricorso datato 24.7.2023 A.A. a mezzo della mandataria con rappresentanza C.C., cessionaria dei crediti di E.E., ha proposto opposizione al decreto 21.6.2023 con cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo di B.B.,

escludendo la somma di € 11.685.451,60 che la ricorrente aveva chiesto di ammettere in via chirografaria per crediti vantati nei confronti della società controllata D.D. nei cui confronti si era resa garante.

Il giudice delegato, condividendo la proposta dei Curatori, ha escluso il suddetto credito perché: A) la data certa apposta sulla lettera di patronage, titolo alla base dell'insinuazione, non è verificabile; B) l'istante non ha prodotto documentazione opponibile alla procedura circa l'esposizione debitoria di D.D. che B.B. dovrebbe garantire (estratti conto autenticati dall'origine dei rapporti, certificazione ex art. 50 TUB, estratti conto scalari certificati ex art. 50 TUB, conteggio con specifica indicazione dei tassi usati per quantificare interessi corrispettivi e moratori); C) il credito riguarda somme erogate nell'ambito del concordato in continuità e di successivo piano ex art. 67, comma 3, lett. d) LF e il tribunale di Vercelli l'8.5.2018 dichiarò "eseguita e chiusa" la procedura di concordato a carico di B.B. e "pagati nella misura di cui al piano concordatario omologato i creditori in esso individuati", con conseguente effetto esdebitatorio; D) in via gradata, il piano ex art. 67, comma 3, lett. d) LF, con cui furono rinegoziati i crediti oggetto d'insinuazione, è inopponibile al fallimento, essendo nullo perché modificò inammissibilmente il piano concordatario omologato nel 2013 e, comunque, perché manifestamente inetto (ex ante inidoneo alla realizzazione del risanamento). Inoltre, i bilanci di B.B. e D.D. relativi agli esercizi 2017 e 2018 disponibili al momento della erogazione/rinnovo degli anticipi rendevano manifesto che i consuntivi delle società di discostassero significativamente dal piano attestato, pertanto, ciò avrebbe dovuto indurre le banche a non concedere i rinnovi delle linee anticipi.

La curatela all'udienza 12.6.2023 ritenne insoddisfacenti le osservazioni e le integrazioni documentali relative alla data certa della lettera di patronage e al report di lettura della firma digitale su di essa apposta, nonché agli estratti conto certificati ex art. 50 TUB. Inoltre, ritenne inammissibile, perché ipotesi non prevista dall'art. 96 LF, l'ammissione condizionale del credito, in attesa della decisione sull'ammissione allo stato passivo del Fallimento D.D. del credito garantito.

I motivi di opposizione allo stato passivo sono cinque:

1. opponibilità al Fallimento della lettera di patronage munita di data certa. Il documento è munito di firma digitale e marca temporale correttamente apposta, che riporta la data 14.11.2018. È irrilevante che il report di lettura non rispetti la determinazione AGID, perché non pregiudica l'apposizione della marca temporale e l'opponibilità ai terzi della datacertazione. Poiché per valutare l'opponibilità al fallimento di un credito documentato da una scrittura senza data certa devono essere valutati elementi ulteriori a quelli previsti dall'art. 2704 CC, si deve considerare che il debito di cui alla lettera di patronage è stato recepito nella contabilità della società fallita, segnatamente nella nota integrativa del bilancio 31.12.2018;
2. irrilevanza del concordato preventivo e del piano di risanamento di B.B. La garanzia fu rilasciata a prima richiesta, quindi, preclude al Fallimento di sollevare eccezioni fondate sull'obbligazione principale. Inoltre, il concordato preventivo citato dalla curatela riguardò solo B.B., pertanto, i crediti insinuati non subiscono alcun effetto esdebitatorio. Il saldo debitore del conto corrente aperto il 16.3.2017, origina dal debito di € 1.521.718,00 originariamente in capo a B.B., che D.D. si accollò con effetto liberatorio in forza del piano ex art. 67, comma 3,3 lett. d) LF del 15.3.2017. Invece, l'importo di € 9.117,460,50 rappresenta il saldo debitore del c/c n. derivante da operazioni di anticipazione erogate nel corso del 2019 non rimborsate alla scadenza e nell'escussione da parte dei beneficiari di tre garanzie rilasciate

da E.E. in favore di D.D.. Gli argomenti afferenti al piano di concordato preventivo sono irrilevanti, sia perché questo ha riguardato solo B.B., non D.D., quindi i crediti verso costei non subiscono alcun effetto esdebitatorio, sia perché il credito inizialmente vantato verso B.B., sorto anteriormente al concordato e oggetto di accollo da parte di D.D., corrisponde alla percentuale di soddisfazione prevista nella proposta concordataria del 2014 e l'esdebitazione tocca soltanto la parte di credito falcidiata. L'accollo del debito avvenne il 15.3.2017 in forza del piano ex art. 67, comma 3, lett. d) LF, ebbe ad oggetto un credito "vero, esistente, reale", perciò è irrilevante che l'8.5.2018 il tribunale di Vercelli abbia dichiarato eseguita e chiusa la procedura di concordato preventivo di B.B. (in ogni caso quel provvedimento non potrebbe avere l'effetto di estinguere un diritto di credito);

3. presunta "inopponibilità" al fallimento della "rinegoziazione" dei crediti. I crediti oggetto di domanda di ammissione allo stato passivo non furono rinegoziati. Inoltre, la sostenuta nullità del piano ex art. 67, comma 3, lett. d) LF non potrebbe inficiare l'esistenza del credito di E.E. né giustificare l'esclusione dallo stato passivo, perché l'eventuale nullità non si estende agli atti esecutivi del piano, sanzionati con la perdita dell'esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta. In ogni caso, non sono individuati gli elementi sintomatici dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano rispetto allo scopo del risanamento aziendale;
4. idoneità della documentazione prodotta a comprovare il credito. Sono stati allegati alla domanda di ammissione gli estratti conto completi, comprensivi dei riassunti scalari, le lettere contratto, la richiesta di anticipo e i relativi addebiti alla scadenza. Con le osservazioni allo stato passivo sono stati prodotti gli estratti conto certificati ex art. 50 TUB, così provando l'intera evoluzione del rapporto contrattuale, come richiesto dai Curatori che, del resto, non hanno sollevato specifiche contestazioni;
5. andamento di D.D. L'eccezione dei Curatori è tanto generica da impedire la difesa: non è individuato il momento a partire dal quale la banca non avrebbe più dovuto concedere credito a causa della presunta, ma indimostrata, insolvenza. I finanziamenti concessi a D.D. sono avvenuti nel rispetto del merito creditizio e con la dovuta diligenza.

Così argomentando, C.C. ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni.

Con memoria difensiva 22.9.2023 il Fallimento si è costituito così difendendosi:

- la ricorrente non argomenta perché, pur riconoscendone la violazione, sia irrilevante il mancato rispetto della determinazione AGID in punto di marca temporale che consente di stabilire la data certa della lettera di patronage e la corretta formazione del documento digitale. Non sopperisce a ciò la nota integrativa del bilancio 31.12.2018, in cui si fa generico riferimento alle garanzie rilasciate alle banche finanziatrici, ma non alla lettera di patronage oggetto di giudizio. Dato che il contratto dev'essere stipulato a pena di nullità, dev'essere anche attestato da un documento avente data certa anteriore all'apertura del fallimento;
- la lettera di patronage costituisce una fideiussione soggetta alla relativa disciplina, in particolare al termine di decadenza ex art. 1957 CC. B.B. si obbligò nei confronti di E.E. a rimborsare a prima richiesta e nel termine che le sarebbe stato indicato l'intero ammontare dell'esposizione all'epoca esistente in dipendenza della concessione dell'affidamento di complessivi € 11.095.698,00 verso D.D. La banca, tuttavia, non ha intrapreso alcuna azione nei confronti del debitore principale entro il termine ex art. 1957 CC, decorrente dal 25.11.2019, quando si verificò il primo sconfinamento bancario non più

- sanato da D.D.. In ogni caso, la mera precisazione del credito da parte della banca in sede di concordato preventivo non avrebbe effetto di sospendere il termine di decadenza ex art. 1957 CC;
- inoperatività della clausola a prima richiesta. L'esame della lettera di patronage esclude che si sia in presenza di una garanzia autonoma, sia perché non è esclusa l'accessorietà del debito garantito rispetto a quello principale, sia perché una clausola (assente) che impedisca al garante di opporre qualunque eccezione al garantito che aderisce a uno schema contrattuale predisposto unilateralmente dalla controparte e utilizzato per disciplinare un numero indefinito di rapporti a pena d'invalidità avrebbe dovuto essere oggetto di doppia sottoscrizione ex art. 1341 CC, non apposta, con conseguente nullità della clausola;
 - inidoneità della documentazione prodotta per dimostrare il credito oggetto d'insinuazione. C.C. non ha prodotto alcun titolo in forza del quale D.D. sarebbe tenuta a pagare le somme indicate negli estratti conto allegati al ricorso e che ora sarebbero dovuti da B.B. quale garante. Questa prova è tanto più necessaria perché il titolo su cui si fonda la pretesa creditoria, essendo un contratto bancario, è soggetto a forma scritta a pena di nullità ex art. 1171 TUB, da cui sarebbe possibile verificare anche la sua anteriorità alla sentenza dichiarativa di fallimento. Sono stati prodotti soltanto (e insufficientemente) gli estratti conto completi, comprensivi dei riassunti scalari, le lettere contratto, la richiesta di anticipo e i relativi addebiti in conto corrente;
 - i crediti insinuati hanno origine nel piano ex art. 67, comma 3, lett. d) LF. Sia l'accollo liberatorio sia le erogazioni di credito da parte della banca avvennero in adempimento dell'accordo di risanamento, fonte genetica principale e titolo su cui si fondano le linee commerciali ripristinate o accese, che, se è nullo o inefficace, fa venir meno l'obbligazione assunta da D.D. nei confronti di E.E.;
 - il provvedimento ex art. 136 LF del 9.5.2018 con cui fu dichiarata eseguita e chiusa la procedura concordataria a carico di B.B. ha comportato la dichiarazione di estinzione dei debiti concorsuali proprio con riferimento alla parte di credito falcidiata ex art. 184 LF. L'accertamento del pagamento dei crediti concorsuali nella misura prevista dal piano concordatario è elemento indispensabile sia per il verificarsi dell'effetto esdebitatorio sia per consentire la chiusura della procedura concordataria, fatti entrambi riconosciuti dalla ricorrente e che presuppongono l'integrale pagamento dei creditori concorsuali nella misura prevista dal piano concordatario. Ancora, la ricorrente, pur essendo il provvedimento ex art. 136 LF modificabile e revocabile, non ha mai avanzato richiesta in tal senso;
 - con ampie argomentazioni, infine, l'inammissibilità, l'inettitudine e l'inopponibilità del piano ex art. 67, comma 3 lett. d) LF, richiamando a tal fine precedenti di questo stesso tribunale.

Il Fallimento conclude per il rigetto dell'opposizione.

Assegnati con ordinanza 14.11.2023 termini per memorie, di cui le parti si sono avvalse, alla successiva udienza del 12.12.2023 il giudizio di opposizione è stato discusso e rimesso al collegio per la decisione.

Il primo motivo – “opponibilità al fallimento della lettera di patronage munita di data certa” – è infondato e la sua infondatezza travolge gli altri quattro motivi.

Conviene muovere dall'esame del titolo in forza del quale C.C. ha chiesto d'essere ammessa allo stato passivo.

Omissis

C.C. sostiene che il titolo 14.11.2018 sia una garanzia autonoma a prima richiesta e nella sua memoria di replica depositata il 24.11.2023, a seguito dei rilievi mossi dal Fallimento con la memoria di costituzione, articola quell'assunto con i seguenti argomenti:

- l'inserimento dell'espressione a "prima richiesta" è indice di un contratto autonomo di garanzia che esclude l'applicabilità dell'art. 1957 CC. Inoltre, la presunzione di autonomia è legata alla clausola "a prima richiesta" o, "alternativamente e disgiuntamente", alla clausola "senza eccezioni", "equipollente e interscambiabile" con la prima (parr. 2.3. e 3.4);
- la clausola a prima richiesta di pone in "insanabile contrasto" con l'applicazione dell'art. 1957 CC "non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio" (par. 2.4);
- in ogni caso, l'art. 1957 CC è stato rispettato perché la banca non revocò gli affidamenti concessi a D.D. Spa e il fallimento fu dichiarato l'8.10.2020. Questa data rappresenta il momento in cui il debito garantito divenne integralmente esigibile ex art. 552 LF e il dies a quo della decorrenza del termine semestrale di decadenza, rispettato col deposito della domanda di ammissione al passivo avvenuto il 29.3.2021;
- il Fallimento non ha superato la presunzione di autonomia della garanzia;
- l'eccezione di carenza della doppia sottoscrizione ex art. 1341 CC è infondata perché la lettera di patronage fu predisposta da B.B. Spa su propria carta intestata, non dalla banca: pertanto, non si applica l'anzidetta disposizione.

Che il titolo 14.11.2018 sia una fideiussione (oltre ad una prima parte il cui contenuto si avvicina a quello di una lettera di patronage con cui la società controllante si impegnò a non ridurre né ad assoggettare a vincoli incidenti sul diritto di voto la partecipazione su D.D., finché sarebbe durato l'affidamento di E.E.) è dimostrato dal fatto che:

- in primo luogo, non vi è dubbio che l'art. 1937 CC, che prescrive che la volontà di prestare fideiussione dev'essere espressa, sia stato rispettato. Il che non significa che servano formule sacramentali per far sorgere l'obbligazione di garanzia, ma che sia inequivocabilmente manifesto che il fideiussore voglia adempiere ad un'obbligazione uguale a quella del debitore garantito. B.B. lo ha fatto dichiarando che in caso di inadempimento da parte di D.D. alle obbligazioni assunte verso E.E. relativamente all'affidamento concessole sarebbe stata obbligata a rimborsare l'intero ammontare dell'esposizione debitoria in quel momento esistente e fino all'importo massimo di € 12.000.000,00;
- è inserita soltanto la clausola "a prima richiesta". A tal proposito non è condivisibile che una tale clausola sia da sola sintomo di un contratto autonomo di garanzia e che essa "alternativamente e disgiuntamente" sia "equipollente e interscambiabile" alla clausola "senza eccezioni". Le Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, con cui fu analizzata la natura del contratto autonomo di garanzia, individuarono che la più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda il momento del pagamento, a cui anche il fideiussore atipico può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore, ma attiene al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento (pagg. 45 – 46 sentenza). Nel titolo in questione, però, non vi è alcuna regolamentazione delle azioni di rivalsa che faccia propendere per la natura (pur sempre relativamente) autonoma della garanzia. Né con la citata pronuncia è affermata l'interscambiabilità e

l'alternatività della clausola "a prima richiesta" e di quella sul regime delle eccezioni opponibili (clausola "senza eccezioni"), perché diverso è il profilo regolato dalle due clausole: l'una attiene, come detto, al momento del pagamento, l'altra alle azioni di rivalsa esperibili dal garante *una volta avvenuto* il pagamento;

- dal che discende che anche l'argomento di C.C. circa l'"*insanabile contrasto*" tra clausola a prima richiesta e art. 1957 CC sia infondato. Con un orientamento che ad oggi non conosce smentite la Corte di Cassazione (sent. nn. 84/2010 e 16825/2016) ritiene che la deroga all'art. 1957 CC non possa ritenersi implicita nell'inserimento della clausola di pagamento "a prima richiesta" o similari perché quella disposizione esprime l'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra obbligazione di garanzia e obbligazione garantita. Inoltre – e questo vale per rafforzare quanto affermato al par. precedente – ad avviso della suprema corte la presenza della clausola "a prima richiesta" non è decisiva per qualificare un contratto come autonomo di garanzia o fideiussione, perché quell'espressione può riferirsi sia a forme di garanzia autonome svincolate dal rapporto garantito, sia a garanzie, come la fideiussione, caratterizzate da un vincolo di accessorietà più o meno intenso verso l'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole che hanno il fine di derogare parzialmente alla disciplina dell'art. 1957 CC, ad esempio limitata alla previsione che, per precludere l'estinzione della garanzia, basti una semplice richiesta scritta. Nel presente caso proprio quest'ultima finalità sembra avere la clausola "a prima richiesta": non di sganciare la garanzia dal rapporto garantito, perché non vi è alcuna statuizione sul regime delle azioni di rivalsa; non di attenuare il vincolo di accessorietà della fideiussione, per le stesse identiche ragioni;
- premesso e fermo quanto detto, va aggiunto che la clausola "a prima richiesta", che non altera la natura di fideiussione del titolo 14.11.2018 posto a fondamento della domanda di insinuazione al passivo, si combina con la clausola "cum voluerit" rappresentata dall'espressione "*nel termine che ci indicherete*". Ma anche una tale espressione non muta la natura del titolo, che è e rimane una fideiussione. Del resto, C.C. non ha allegato (perché non esistono) quali altri elementi nel titolo, oltre alla clausola "a prima richiesta" (che, come visto, da sola di per sé non basta), consentirebbero di affermare l'autonomia della garanzia.

A ben vedere l'espressione "*nel termine che ci indicherete*" non incide sul disposto dell'art. 1957 CC perché:

- A) la previsione del primo c. di tale articolo non è espressamente derogata, né vi è alcun elemento testuale nel titolo che lo induca a credere;
- B) dire "ti pagherò a prima richiesta e nel termine che mi indicherai" non equivale a dire "ti pagherò anche dopo la scadenza dell'obbligazione che garantisco e senza limiti di tempo da quando proporrà le tue istanze contro il debitore". Come sopra si è esaminato, la clausola a prima richiesta nel presente caso ha la funzione di derogare - ma solo parzialmente - all'art. 1957 CC nel senso di rendere sufficiente una semplice richiesta scritta per impedire l'estinzione della garanzia. Viceversa, la clausola "*nel termine che ci indicherete*", raccordata a quella "a prima richiesta" dalla congiunzione coordinante "e", entrambe poste dopo "*saremo obbligati nei Vostri confronti a rimborsarVi*", attiene solo e soltanto al momento del pagamento, cioè il termine entro cui B.B. avrebbe dovuto corrispondere il rimborso. Inoltre, non c'è alcun elemento testuale che attesti che B.B. sarebbe rimasta obbligata anche dopo la scadenza

dell'obbligazione principale e con rinuncia al termine di decadenza semestrale ex art. 19571 CC, che pur dovrebbe risultare espressamente;

- a questo punto la questione è stabilire quando sia scaduta l'obbligazione principale, momento dal quale decorre il termine semestrale ex art. 19571 CC. Il Fallimento ha individuato la data del 25.11.2019, quando avvenne il primo sconfinamento bancario non più sanato da D.D. (pag. 6 memoria difensiva); di ricalzo, C.C. ha individuato la data dell'8.10.2020, quando fu dichiarato il fallimento di D.D. e il debito garantito divenne integralmente esigibile (parr. 2.8 – 2.9 memoria di replica).

La tesi della ricorrente non coglie nel segno. Essa si fonda sull'assunto che E.E. non revocò gli affidamenti concessi a D.D. (par. 2.7. memoria di replica). Così facendo – e, preme sottolinearlo, lasciando incontestata la data del 25.11.2019 individuata dal Fallimento come quella in cui avvenne il primo sconfinamento – afferma che, nonostante lo sconfinamento, non vi fosse termine entro cui la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita. La mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, però, autorizza il creditore ad esigerla immediatamente, ma ciò non gli impone l'obbligo di costituire in mora la controparte ex art. 1454 CC, quindi, di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti ex art. 1183 CC (cfr. Cass. 14243/2020, 19414/2010, 15796/2009). Il che vale a dire che il credito divenne esigibile sin dalla data del primo sconfinamento, senza necessità di revoca degli affidamenti. Tanto più che, essendo l'obbligazione principale ad esecuzione periodica, il termine semestrale di decorrenza va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non dell'intero rapporto, in quanto lo scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. 15902/2014).

C.C., nel citare Cass. sent. 24295/2017 - impertinente perché in tema d'appalto e di polizza fideiussoria - non ha allegato né dimostrato perché il debito garantito sarebbe divenuto integralmente esigibile soltanto al momento della dichiarazione di fallimento, dato che per l'art. 552 LF la scadenza anticipata opera ai soli fini del concorso; oppure, che nel caso concreto non sia affatto applicabile il suddetto principio, perché diverse erano le pattuizioni contrattuali.

Per tutti i motivi esposti C.C. non ha diritto ad essere ammessa allo stato passivo di B.B. per la somma di € 11.685.451,60: entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita non ha proposto verso il debitore le sue istanze, che propose solo con l'istanza di ammissione al passivo.

Inoltre, nemmeno fece semplice richiesta scritta al fideiussore per impedire l'estinzione della garanzia. Tuttavia, poiché il primo inadempimento del debitore si verificò pacificamente quasi un anno prima della dichiarazione di fallimento, per non perdere la garanzia E.E. aveva l'onere di proporre nei confronti di lui l'istanza ex art. 19571 CC nel termine previsto da questa disposizione, o, almeno una semplice richiesta scritta.

In chiusura, si osserva che qui si è dato il forse più unico che raro caso del fallimento sia del debitore principale sia del fideiussore, tanto che il creditore ha invano chiesto l'ammissione con riserva al passivo del fallimento del fideiussore dell'importo pari al debito garantito, finché non fosse decisa l'ammissione al passivo del fallimento a carico del debitore principale del debito garantito.

Come detto all'inizio della motivazione, il rigetto del primo motivo di opposizione travolge i restanti quattro.

Spese di lite.

La soccombenza di C.C. le importa la condanna a rifondere al Fallimento B.B. le spese di lite, liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:

- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore: (come dichiarato in ricorso) € 11.685.451,60 → scaglione € 8.000.001,00 – 16.000.000,00;
- fasi: di studio, introduttiva e decisionale, senza l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per le prime due fasi, minime per la terza, non essendovi state difese finali oltre alla (sintetica) memoria di replica, riepilogativa degli argomenti già esposti nella memoria di costituzione.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa n. 1216/2023 R.G. promossa da A.A. E PER ESSA QUALE MANDATARIA C.C.. contro FALLIMENTO B.B., ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:

- RIGETTA il ricorso in opposizione allo stato passivo;
- CONDANNA A.A. e per essa quale mandataria con rappresentanza C.C. a rimborsare al Fallimento B.B. le spese di lite, che si liquidano in € 33.283,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge.

Vercelli, camera di consiglio del 20 marzo 2024.

IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE

Dott. Edoardo Gaspari

IL PRESIDENTE
Dott. Michela Tamagnone

Fallimenti e Societait